



CONVENZIONE RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO, SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE CON LA POPOLAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLO 'OSSERVATORIO SPERIMENTALE SUL PAESAGGIO DEL CANALE DI BRENTA', TRAMITE L'INDIVIDUAZIONE DI UN COORDINATORE LOCALE DEDICATO

TRA

La Regione del Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio, con sede a Venezia in Calle Priuli 99, qui rappresentata dall'arch. Vincenzo Fabris, il quale interviene nel presente atto quale Dirigente della stessa Direzione;

E

La Comunità Montana del Brenta, con sede a S.Nazario, in piazza IV Novembre 15, qui rappresentata dall'avv. Luca Ferrazzoli, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della stessa Comunità Montana.

PREMESSO

- Con la legge regionale 10 agosto 2006, n. 18, art. 6, è stata introdotta la disciplina per l'approvazione dei piani paesaggistici di dettaglio, valida fino all' adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici regionali.
- La Direzione Urbanistica ha realizzato nel periodo 2005–2008 il Progetto 'ALPTER' (Programma Comunitario Interreg IIIB Spazio Alpino) che ha individuato i 'Paesaggi dei terrazzamenti', di valore per le loro caratteristiche storiche e morfologiche, in tutto il territorio regionale, di cui uno di valore eminente è stato individuato nel Canale di Brenta (VI).
- Con DGR n.3814 del 09/12/2009 la Giunta Regionale ha attivato una convenzione per le analisi territoriali e la definizione di indirizzi per la valorizzazione del 'Paesaggio dei terrazzamenti del Canale di Brenta' con l'Università IUAV di Venezia e con il Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova, che ha portato a identificare in un 'Osservatorio del Paesaggio' lo strumento più indicato per la valutazione delle trasformazioni territoriali compatibili con i valori paesistici, tramite un coinvolgimento della società civile e delle amministrazioni locali
- Con D.G.R. n. del la Giunta Regionale ha approvato di affidare alla Comunità Montana del Brenta la realizzazione di coordinamento delle attività di coinvolgimento, sensibilizzazione e partecipazione con la popolazione, a norma della L.R. 12/91 artt. 184 e seguenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

La Comunità Montana si impegna a realizzare, per conto della Regione del Veneto, le attività descritte nel successivo articolo 2, assicurando agli uffici della Direzione Urbanistica e Paesaggio un adeguato supporto nel coordinamento locale per l'attivazione dello 'Osservatorio sperimentale sul paesaggio del Canale di Brenta'.

Art. 2 - Contenuto e attività

Il presente incarico riguarda il coordinamento delle attività di coinvolgimento, sensibilizzazione e partecipazione della popolazione del Canale di Brenta per l'attivazione dell'Osservatorio sperimentale sul paesaggio del Canale di Brenta'.

Nello specifico, il piano di lavoro prevede le seguenti attività:

- coordinamento dei rapporti fra le Amministrazioni Comunali del Canale di Brenta e la Regione Veneto per l'attivazione dello 'Osservatorio sperimentale sul paesaggio del Canale di Brenta';
- individuazione di un coordinatore locale per le attività di coinvolgimento, sensibilizzazione e partecipazione della popolazione del Canale di Brenta, con un numero monte di ore lavoro dedicato specificamente a questa attività;
- tramite il lavoro del coordinatore, attività di contatto e il coinvolgimento dei soggetti locali interessati dalle attività dell'Osservatorio, quali ad esempio scuole, associazioni, ecc.;
- tramite il lavoro del coordinatore, supporto alla Regione per l'aggiornamento e l'inserimento di contenuti nel portale web dell'Osservatorio.

Art. 3 – Obblighi della Comunità Montana

La Comunità Montana assume l'obbligo di non svolgere, nel periodo della convenzione, prestazioni che in alcun modo possano confliggere con l'assolvimento delle attività assegnate.

Al termine della convenzione la Comunità Montana dovrà far pervenire alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio una relazione sull'attività espletata nel periodo e per le azioni considerate nella presente convenzione.

La Comunità Montana dovrà mettere a disposizione ogni documentazione ed elaborato prodotto per eventuali controlli da parte della Regione.

Art. 4 – Modalità di assegnazione del contributo

Per le attività qui sopra indicate, la Regione si impegna a riconoscere alla Comunità Montana un contributo di Euro 17.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso).

Il riconoscimento del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- una prima tranche del 30% alla presentazione del piano completo delle attività;
- una seconda tranche del 30% su presentazione di relazione intermedia delle attività;
- saldo del 40% alla conclusione dell'incarico, previa presentazione di relazione finale delle attività.

Per ciascuna tranche la Comunità Montana rilascerà relativa nota d'addebito attinente l'incarico ricevuto.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, di cui al comma 18 art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha la durata di 18 mesi.

Art. 6 – Condizioni generali

La Regione si impegna a mettere a disposizione della Comunità Montana la documentazione e le informazioni in suo possesso sulla materia oggetto dell'incarico.

Gli elaborati ed i risultati prodotti nell'espletamento delle attività rimangono di proprietà della Regione, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, fatta salva ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio. La Comunità Montana e i coordinatori locali si impegnano ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e sulle attività oggetto del lavoro.

Art. 7 – Controlli e proroghe

La Regione mette in atto i controlli necessari per la regolare esecuzione delle attività. Nell'ambito delle funzioni di controllo, la Regione, tramite la Direzione Urbanistica, previa richiesta motivata del Consulente incaricato, e accertata l'effettiva necessità, potrà concedere una proroga per la conclusione dell'incarico, comunque non superiore a tre mesi, senza che ciò possa costituire per il consulente motivo di rivendicare maggiori o diversi compensi.

Art. 8 – Rappresentanti delle parti

La Regione e la Comunità Montana designano rispettivamente quali propri rappresentanti:

- per la Regione, l'Arch. Ignazio Operti, Dirigente del Servizio Paesaggio e Osservatorio della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio.
- per la Comunità Montana, il sig. Carlo Perli, Presidente della Commissione Ambiente della Comunità Montana.

Ai rappresentanti di cui sopra è demandato lo svolgimento delle attività necessarie per il perseguimento degli scopi descritti nella presente convenzione.

Art. 9 – Clausola di rinvio

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa riferimento e rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti. Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un contributo per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso.

Art. 10 – Controversie

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Venezia.

Venezia, li

Direzione Urbanistica e Paesaggio
Il Dirigente Regionale
- arch. Vincenzo Fabris -

Comunità Montana del Brenta
Il Presidente
- avv. Luca Ferrazzoli -